
**Regolamento
della Legge tributaria del 18 ottobre 1994; modifica**
(del 9 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate le modifiche del 27 dicembre 2008 e del 24 giugno 2009 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),

visti gli articoli 180 e 322 della LT,

decreta:

I.

Il Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 è modificato come segue:

Art. 1, cpv. 1, lett. a)

a) un importo corrispondente al quintuplo della pigione o del valore locativo pieno dell'appartamento in casa propria, per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria.

Art. 3

Abrogato

Art. 4

Abrogato

Art. 15, lett. b) e c)

- b) l'Ufficio circondariale di Lugano Città comprende i comuni di Barbengo, Canobbio, Carabbia, Grancia, Lugano, Massagno, Paradiso, Villa Luganese;
- c) l'Ufficio circondariale di Lugano Campagna comprende i restanti comuni del Distretto di Lugano (ad eccezione di quelli del circolo del Ceresio) e il comune di Medeglia;

Art. 17, cpv. 3 (nuovo)

³Per le proprietà e le indivise, fa stato il luogo di situazione dell'immobile.

Art. 20, cpv. 2

²L'Ufficio esazione e condoni procede annualmente al conteggio e al versamento delle partecipazioni comunali all'imposta immobiliare delle aziende idroelettriche (art. 99 LT), all'imposta sugli utili immobiliari (art. 140 LT) e all'imposta di successione (art. 168 LT).

II.

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010. Essa è applicabile a partire dal periodo fiscale 2010.

Bellinzona, 9 dicembre 2009

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**